

## **PROCEDURE ELETTORALI** **A - (Consiglio Regionale)**

### **1 - ASSEMBLEE ELETTIVE**

**ATLETI E TECNICI** – Costituiscono Assemblea elettiva dei rappresentanti Atleti e Tecnici dei Consigli Regionali CONI, i consiglieri regionali in quota atleti e tecnici di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale – Disciplina Sportiva Associata. Nel caso in cui la FSN/DSA non preveda rappresentanti Atleti e Tecnici nei consigli federali regionali, i Presidenti Nazionali delle FSN e DSA possono designare i rappresentanti Atleti e Tecnici, nella misura massima di 2 per ciascuna categoria, comunicando i nominativi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblee all'Ufficio Elettorale Centrale. Nessuna Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata può essere rappresentata da un numero di consiglieri regionali, tra atleti e tecnici, superiore a quattro. Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri.

L'assemblea Regionale dei componenti Atleti degli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate procede all'elezione dei due rappresentanti in Consiglio Regionale CONI, con il sistema della preferenza unica e assicurando l'equa rappresentanza di atlete e di atleti.

L'assemblea Regionale dei componenti Tecnici degli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate procede all'elezione del rappresentante in Consiglio Regionale CONI, con il sistema della preferenza unica.

Le assemblee Regionali dei componenti Atleti e Tecnici degli organi regionali delle FSN-DSA per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nei Consigli Regionali CONI sono indette dalla Giunta Nazionale del CONI per **mercoledì 24 febbraio 2021** e convocate dal Presidente Regionale CONI.

La convocazione, a mezzo posta elettronica, dovrà essere inviata entro **venerdì 12 febbraio 2021** alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive, Associate, che provvederanno a comunicarla ai propri Consiglieri Regionali Atleti e Tecnici in carica alla data dello svolgimento dell'Assemblea e agli Atleti e Tecnici già designati.

**RAPPRESENTANTI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA** – I cinque componenti in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI sono eletti con il sistema della preferenza unica, dall'Assemblea composta da tutti i Presidenti Regionali degli Enti stessi o dai Delegati, facenti funzione di Presidente, solo se nominati almeno 15 gg prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa (**art. 22** Regolamento Strutture Territoriali). L'Assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale del CONI per **giovedì 25 febbraio 2021** e convocata dal Presidente Regionale del CONI.

La convocazione, a mezzo posta elettronica, dovrà essere inviata entro **lunedì 15 febbraio 2021** ai Presidenti Regionali o ai Delegati, facenti funzione di Presidente, presso le rispettive sedi regionali presenti sul territorio degli Enti di Promozione Sportiva, nonché alle rispettive sedi Nazionali

**RAPPRESENTANTI DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE** – I tre membri in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate sono eletti con il sistema della preferenza

unica, dall'Assemblea composta da tutti i Presidenti Regionali delle Discipline stesse o dai Delegati, facenti funzione di Presidente, solo se nominati almeno 15 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea (**art. 22** Regolamento Strutture Territoriali). L'assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale del CONI per **giovedì 25 febbraio 2021** e convocata dal Presidente Regionale del CONI.

Le convocazioni, a mezzo posta elettronica, dovranno essere inviate entro **lunedì 15 febbraio 2021** ai Presidenti Regionali o ai Delegati, facenti funzione di Presidente, presso le rispettive sedi regionali presenti sul territorio delle Discipline Sportive Associate, nonché alle rispettive sedi Nazionali

**RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE BENEMERITE** – Il membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI viene eletto con il sistema della preferenza unica, dall'Assemblea composta da tutti i Presidenti regionali delle Associazioni stesse o dai Delegati, facenti funzione di Presidente, solo se nominati almeno 15 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea (**art. 22** Regolamento Strutture Territoriali). L'assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale del CONI per **giovedì 25 febbraio 2021** e convocata dal Presidente Regionale del CONI.

Le convocazioni, a mezzo posta elettronica, dovranno essere inviate entro **lunedì 15 febbraio 2021** ai Presidenti Regionali o ai Delegati, facenti funzione di Presidente, presso le rispettive sedi regionali presenti sul territorio delle Associazioni Benemerite, nonché alle rispettive sedi Nazionali

\*\*\*\*\*

Gli elenchi dell'elettorato attivo di ciascuna Assemblea Regionale per l'elezione dei rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite saranno redatti dall'Ufficio Elettorale Centrale sulla base delle comunicazioni ufficiali fatte pervenire dai rispettivi organismi (FSN-DSA-EPS-AB) e resi disponibili alle strutture territoriali CONI alla data di **venerdì 5 febbraio 2021**

Tali elenchi potranno essere integrati con i nominativi dei Presidenti regionali FSN, DSA, EPS, AB e dei Consiglieri regionali Atleti e Tecnici, che saranno eletti successivamente al **5 febbraio 2021**

e comunque prima dello svolgimento delle Assemblee elettive. Tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura delle FSN-DSA-EPS e AB, all'Ufficio Elettorale Centrale per l'aggiornamento degli elenchi.

Nelle Assemblee Regionali per l'elezione dei rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite non sono ammesse deleghe di voto (**art. 22 comma 4** Regolamento Strutture Territoriali).

Si precisa che:

non sono ammesse nomine di Delegati, facenti funzione di Presidente regionale FSN-DSA-EPS-AB, in presenza di Presidenti regionali FSN-DSA-EPS-AB ancora in carica (2017-2020 non rinnovati per il quadriennio 2021-2024).

Non è permesso designare rappresentanti Atleti e Tecnici nelle regioni dove risultino ancora in carica Consiglieri regionali FSN-DSA (2017-2020 non rinnovati per il quadriennio 2021-2024).

## 2 - CANDIDATURE

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di componente del Consiglio Regionale in rappresentanza degli Atleti, dei Tecnici sportivi, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, devono presentare la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, dello Statuto del CONI e dall'art. 2 – Requisiti di eleggibilità e nomina - del Regolamento delle Strutture Territoriali.

Le candidature, che devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (\*), devono pervenire via Posta Elettronica Certificata (*regionali@cert.coni.it* es. *lombardia@cert.coni.it*), o con raccomandata a.r. o a mano, alla Segreteria del Comitato Regionale CONI – Ufficio Candidature – entro e non oltre le ore 14.00 del giorno **17 febbraio 2021** per gli atleti e i tecnici, ed entro e non oltre le ore 14.00 del giorno **18 febbraio 2021** per le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite. Detti termini sono perentori.

La Segreteria del Comitato Regionale, in accordo con l'Ufficio Elettorale Centrale, ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità attraverso la pubblicazione in bacheca dello stesso Comitato Regionale, sul sito istituzionale del Comitato, e la comunica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, e alle Associazioni Benemerite.

Le candidature pervenute oltre i termini sopra indicati sono irricevibili.

*(\*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità*

Avverso la reiezione delle candidature può essere proposto ricorso - da presentarsi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione alla Segreteria del Comitato regionale via Posta Elettronica Certificata – in prima istanza alla Commissione Verifica Poteri, che deciderà a maggioranza, ed in seconda all'Assemblea Elettiva che deciderà, in via definitiva, per appello nominale, appena la seduta sarà dichiarata valida con l'esclusione del voto dei candidati.

### **3 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITA'**

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CONI e dal Regolamento delle Strutture Territoriali deve essere certificato con autodichiarazione resa dai candidati all'atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, si procederà a termini di legge. In caso di dichiarazione mendace e di successiva, eventuale assunzione della carica elettiva, si procederà all'automatica decadenza dalla carica, oltreché a termini di legge.

### **4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI CANDIDATI**

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, la Segreteria del Comitato Regionale CONI provvede a predisporre distinti elenchi contenenti i candidati a rappresentare in Consiglio Regionale gli Atleti, i Tecnici Sportivi, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate e le Associazioni Benemerite.

Ogni singolo elenco dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comitato ed esposto nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

## **5 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO**

La verifica poteri è affidata ad apposita Commissione (una per ciascuna Assemblea regionale di cui al punto 1) che funge anche da Commissione di Scrutinio, nominata dal Presidente del Comitato Regionale CONI entro il **19 febbraio 2021**, composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente.

E' prevista la nomina di un membro supplente.

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, decide a maggioranza, in prima istanza, avverso la rieiezione delle candidature, controlla l'identità dei partecipanti all'Assemblea e degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all'atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali, redatto il relativo verbale di scrutinio, annuncia i risultati al Presidente dell'Assemblea elettiva.

Per la validità delle Assemblee elettive in I<sup>a</sup> convocazione occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto; in II<sup>a</sup> convocazione è necessaria la presenza di 1/3 degli aventi diritto di voto, salvo che per l'Assemblea Elettiva dei rappresentanti in Consiglio Regionale degli Enti di Promozione Sportiva, dove è necessaria la maggioranza degli aventi diritto di voto sia in I<sup>a</sup> che in II<sup>a</sup> convocazione.

## **6 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA**

Il Presidente dell'Assemblea elettiva, nominato dal Presidente del Comitato Regionale del CONI, apre i lavori, comunicando i dati della Commissione Verifica Poteri circa la legittima costituzione dell'Assemblea elettiva:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.G.. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
- e) dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all'O.d.G.;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

## **7 - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA**

Il Segretario dell'Assemblea (il Segretario) è nominato dal Presidente Regionale

## **8 -VOTAZIONI**

Le elezioni avvengono con votazioni a scrutinio segreto.

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CONI, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda.

Le schede sulle quali siano state espresse preferenze in numero superiore a quello previsto e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza sono nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente della Commissione di Scrutinio esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale.

## **9 - ELEZIONE A COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Sono eletti alla carica di componenti del Consiglio Regionale coloro che, nelle rispettive Assemblee, hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità si procederà a nuovo ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

I risultati delle singole Assemblee dei rappresentanti nei Consigli Regionali dovranno essere trasmessi a cura del Segretario del Comitato Regionale, al termine delle Assemblee all'Ufficio Elettorale Centrale.

## **10 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA**

Il verbale dell'Assemblea Elettiva, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Elettiva, è conservato presso la Segreteria del Comitato Regionale CONI e trasmesso in copia agli Organi Collegiali del CONI entro 10 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

## **PROCEDURE ELETTORALI B - (Giunta Regionale e Presidente)**

### **1 - CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO**

I Consigli Regionali elettivi sono indetti dalla Giunta Nazionale del CONI per **sabato 13 marzo 2021** e convocati dai Presidenti Regionali CONI.

La convocazione, a mezzo posta elettronica, dovrà essere inviata entro **martedì 2 marzo 2021**.

- Ai sensi dell'art. **23** Regolamento Strutture Territoriali. "I delegati nominati dalle FSN nei Consigli Regionali, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 gg prima della data di svolgimento del Consiglio Regionale elettivo" (**venerdì 26 febbraio 2021**).

L'elenco dell'elettorato attivo di ciascun Consiglio Regionale per l'elezione del Presidente Regionale e per la Giunta Regionale dovrà essere convalidato dall'Ufficio Elettorale Centrale alla data di **martedì 2 marzo 2021**.

Tali elenchi potranno essere integrati con i nominativi dei Presidenti regionali che saranno eletti successivamente al **martedì 2 marzo 2021** e comunque prima dello svolgimento del Consiglio Regionale elettivo.

Nei Consigli Regionali elettivi, al fine di favorire la massima partecipazione alla fase elettorale, sono autorizzate le deleghe di voto.

E' ammessa una sola delega scritta, con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (\*), in favore di altro componente del Consiglio stesso.

(\*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità

### **2 - CANDIDATURE**

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Presidente o di componente di Giunta Regionale devono presentare la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, dello Statuto del CONI e dall'art. 2 - Norme Generali - del Regolamento delle Strutture Territoriali, nonché da quanto previsto dall'art. 1, della legge n. 8 dell'11 gennaio 2018

Le candidature, ai sensi dell'art. **23** Regolamento Strutture Territoriali devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (\*), devono pervenire via Posta Elettronica Certificata, o con raccomandata a.r. o a mano, alla Segreteria Generale del Comitato Regionale CONI – Ufficio Candidature – entro e non oltre le ore 14.00 del giorno **26 febbraio 2021**. Detto termine è perentorio e le candidature pervenute successivamente sono irricevibili

Il Segretario del Comitato Regionale stila il verbale, elencando le candidature pervenute, che trasmetterà all'Ufficio elettorale centrale.

La Segreteria del Comitato Regionale, in accordo con l'Ufficio Elettorale Centrale, ne verifica la regolarità e entro **martedì 2 marzo 2021** ne assicura la più ampia pubblicità, attraverso la pubblicazione in bacheca dello stesso Comitato Regionale, sul sito istituzionale del Comitato, ed attraverso la comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite.

La candidatura a Presidente Regionale CONI dovrà essere accompagnata da un modello predisposto dal CONI che raccolga le firme di presentazione di almeno **15** Presidenti o Delegati facenti funzioni di Presidenti delle strutture territoriali a livello regionale delle FSN, DSA, EPS, AB, di cui almeno **10** da parte dei Presidenti Regionali FSN o Delegati f/f Regionali FSN.

Ogni Presidente o Delegato f/f potrà apporre la propria firma esclusivamente per una sola candidatura a Presidente del Comitato regionale CONI.

Qualora venga apposta la firma di presentazione per più candidature, queste saranno annullate e non verranno conteggiate per nessuna candidatura.

Per l'eleggibilità alle cariche di Presidente o di componente di Giunta Regionale devono essere presentate candidature individuali e potrà essere presentata candidatura per una sola carica

Avverso la reiezione delle candidature può essere proposto ricorso - da presentarsi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione alla Segreteria del Comitato regionale via Posta Elettronica Certificata – in prima istanza alla Commissione Verifica Poteri, che deciderà a maggioranza, ed in seconda all'Assemblea Elettiva che deciderà, in via definitiva, per appello nominale, appena la seduta sarà dichiarata valida, con l'esclusione del voto del ricorrente.

(\*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità

### **3 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITA'**

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CONI deve essere certificato con dichiarazione resa dai candidati all'atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, si procederà a termini di legge. In caso di dichiarazione mendace e di successiva, eventuale assunzione della carica elettiva, si procederà all'automatica decadenza dalla carica, oltreché a termini di legge.

### **4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI CANDIDATI**

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, la Segreteria del Comitato Regionale, in accordo con l'Ufficio Elettorale Centrale, predispone distinti elenchi contenenti i candidati alla Presidenza ed i candidati alla Giunta Regionale. Per questi ultimi devono essere predisposti elenchi separati per i candidati rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Atleti, dei Tecnici, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Ogni singolo elenco dovrà essere esposto pubblicato sul sito istituzionale del Comitato ed nella sala del seggio per il periodo della votazione.

## **5 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO**

La verifica poteri è affidata ad apposita Commissione, che funge anche da Commissione di Scrutinio, nominata dal Segretario Generale del CONI

composta da 3 membri:

funge da componente supplente un funzionario all'uopo individuato nell'ambito del Comitato Regionale CONI e/o persona nominata dall'Ufficio Elettorale Centrale.

In caso di impedimento il Presidente sarà sostituito da persona individuata dal Segretario Generale del CONI.

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, si riunirà **lunedì 8 marzo 2021** per decidere a maggioranza, in prima istanza, avverso gli eventuali ricorsi alle rielezioni delle candidature, controlla l'identità dei partecipanti al Consiglio Regionale e degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all'atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali redatto il relativo verbale, annuncia i risultati al Presidente del Consiglio Regionale.

Per la validità del Consiglio regionale elettivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.

## **6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO**

Il Presidente del Consiglio regionale elettivo è nominato dal Presidente del CONI.

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell'atti di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.G.. La connessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni proclama gli eletti;
- e) dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all'O.d.G.;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.



## **7 - VOTAZIONI**

Le elezioni avvengono con votazioni, a scrutinio segreto, distinte per ciascun organo.

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CONI, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Per l'elezione dei componenti la Giunta Regionale saranno predisposte cinque diverse schede, contenenti ciascuna i nominativi dei candidati in rappresentanza, rispettivamente, di: Federazioni Sportive Nazionali, Atleti, Tecnici, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda.

Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore a quello previsto e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza sono nulle.

Le schede contenenti preferenze per nominativi che non siano candidati (ritiro candidatura dopo stampa schede) sono nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazioni debbono essere conservate ed allegate al verbale.

## **8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE**

Ai sensi dell'articolo **23** del Regolamento delle Strutture Territoriali, per l'elezione del Presidente è richiesta, per la prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto. In seconda e terza votazione la maggioranza assoluta dei presenti. In quarta votazione è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di tre o più candidati si procederà al ballottaggio esclusivamente fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti o tra i candidati che hanno ottenuto il numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Sono eletti alla carica di componenti della Giunta Regionale i primi tre Rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, il rappresentante degli Atleti, dei Tecnici, delle Discipline Sportive Associate e il rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive votazioni.

Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella misura del 30% dei componenti nella composizione della Giunta regionale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a due. Pertanto, Si procederà nell'ordine allo scrutinio delle votazioni per il Rappresentante dei Tecnici, per il Rappresentante degli Atleti, per il Rappresentante delle DSA, per il Rappresentante degli EPS ed infine per i rappresentanti delle FSN. Se la riserva di genere risulterà soddisfatta con le rappresentanze Tecnici, Atleti, DSA, EPS ed FSN non si darà luogo ad

applicazione di alcun ulteriore criterio correttivo e la Giunta Regionale si considera regolarmente costituita nel rispetto del principio del genere.

Se la riserva di genere non risulta soddisfatta con le quote di genere diverso presenti nelle rappresentanze Tecnici, Atleti, DSA, EPS ed FSN si procederà con i seguenti correttivi.

- deve essere assicurata l'equa rappresentanza di genere fra i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, pertanto, risulteranno eletti l'atleta o il tecnico che prenderà in assoluto più voti e l'atleta o il tecnico, di genere diverso dal primo che prenderà più voti in assoluto, anche se inferiore all'atleta o tecnico del genere già presente
- Se la riserva di Genere non risultasse ancora soddisfatta:
- si procederà alla valutazione dei 3 rappresentanti FSN e risulterà comunque eletto il candidato di genere diverso che abbia ottenuto più voti anche se con un numero di voti inferiori al candidato, dell'altro genere, posizionato terzo.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto, nell'ambito della propria categoria o nella procedura correttiva, il numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

I risultati delle Elezioni – Presidente Comitato Regionale, Componente della Giunta Regionale - dovranno, a cura del Segretario del Comitato Regionale, essere trasmessi al termine del Consiglio Regionale Elettivo all' Ufficio Elettorale Centrale.

## **9 - VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO**

Il verbale del Consiglio Regionale Elettivo, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Regionale elettivo, conservato presso la Segreteria del Comitato Regionale CONI e trasmesso in copia agli Organi Collegiali del CONI entro 10 giorni dallo svolgimento del Consiglio Regionale elettivo.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

## **10 - NOMINA DEI DELEGATI PROVINCIALI DEL CONI**

Entro **martedì 30 marzo 2021** i Presidenti Regionali dovranno nominare i Delegati Provinciali al fine di permettere, a questi ultimi, di poter partecipare all'Assemblea per l'elezione dei Rappresentanti dei Delegati Provinciali al Consiglio Nazionale del CONI, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Nazionale che delinea la figura del Delegato Provinciale.

Le domande per il ruolo di Delegato Provinciale dovranno essere presentate entro le ore 14.00 di venerdì 26 marzo 2021, via Posta Elettronica Certificata, o con raccomandata a.r. o a mano, alla Segreteria Generale del Comitato Regionale CONI – Ufficio Candidature

## **11 - DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non previsto espressamente dal Regolamento Strutture Territoriali, dallo Statuto del CONI e dalle presenti procedure elettorali si rinvia ai principi generali dell'ordinamento giuridico.